

resse particolare di essi medesimi; dimostrata l'esigenza di questo doppio interesse generale e particolare, ne risultava per necessaria conseguenza la proibizione formolata nel 1° articolo della legge e la sanzione formolata nel 3°.

Ho detto che il progetto ministeriale sarebbe stato approvato dopo breve disamina, sebbene modificato in alcune parti, e queste modificazioni io credo non sarebbero state rifiutate dallo stesso Ministero.

La prima modificazione sarebbe occorsa nell'articolo 1 e sarebbe stata la semplice aggiunta di una parola, dimodochè invece di leggersi: « l'atterramento delle quercie-sughero » si dovesse leggere: « l'atterramento delle quercie-sughero e roveri non potrà aver luogo. »

Voci. (Interrompendo) Quest'articolo è già stato votato.

ANGIUS. Vengo dunque al secondo.

Varie voci. Anche il secondo articolo è già votato.

ANGIUS. Non è votato nel complesso, e perciò appunto vi si può introdurre qualche variazione.

TECCHIO. Domando la parola per un richiamo d'ordine.

PRESIDENTE. Perdoni, non è permesso d'interrompere la discussione.

Sta solo al presidente il chiamare all'ordine un deputato. Ella può chiamare all'osservanza del regolamento.

TECCHIO. Farò adunque tal richiamo, e dirò che questa discussione mi pare inutile, giacchè il regolamento non permette che si discuta di nuovo sopra un articolo già votato.

ANGIUS. Ma non è votato in tutto il suo complesso.

PRESIDENTE. Io credo che appartenga al presidente il regolare la discussione; ora dirò che è stato veramente votato l'articolo 2 nelle sue due parti, ma non vi è stata votazione sul complesso del medesimo. Credo che nulla vieti di parlare ancora sopra l'intero articolo prima che si metta ai voti; quindi se il deputato Angius si restringa a parlare sopra di ciò e proponga qualche emendamento, io non posso impedirgli la parola.

ANGIUS. La seconda modificazione sarebbe sull'articolo 2, il quale voterei variandolo nella prima parte e mutilandolo nella seconda. Questo articolo contiene due parti, come tutti veggono, quindi la prima parte dovrebbe leggersi in questa guisa:

« Questa permissione non potrà essere concessa se non per quegli alberi che cominciano a deperire. . . »

PRESIDENTE. La mi scusi, ella non può più proporre una variazione a quelle parti che sono votate.

Ella può proporre un'aggiunta, ma non può venire a toccare quanto è già stato votato.

ANGIUS. Non essendo ancora l'articolo votato nel suo complesso, mi pare che la Camera potrebbe ancora variarlo, perchè, come è espresso, porta molti imbrogli.

BERTOLINI. Io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 3 proposto dalla Commissione.

« Nei casi non contemplati nell'articolo precedente non si farà luogo a permesso, che ove questo sia necessario per la posizione delle piante, per la speciale condizione delle foreste o per gravi circostanze di pubblico vantaggio. »

La parola è al relatore per svilupparlo.

FALQUI-PES, relatore. La Commissione incaricata dell'esame della legge sulla conservazione dei sugheri in Sardegna, seguendo il voto emesso dalla Camera, si è fatta una premura di riprenderla ad esame, onde trovare il mezzo di coordinare la disposizione, sulla quale si era sospesa la votazione, coi due articoli stati già dalla medesima approvati. Nel venire

a siffatto esame essa non ha punto esitato a riconoscere all'unanimità, che dopo l'adozione dell'emendamento dell'onorevole deputato Lanza all'articolo 2 si rendeva indispensabile un'aggiunta che assicurasse il principio che informa la legge, la quale è sostanzialmente quella di porre un discreto vincolo all'intera ed assoluta libertà d'azione, che l'articolo 63 del regolamento forestale attualmente vigente in Sardegna accorda ai proprietari per l'uso dello quercie-sughero, ed in egual tempo si vincolasse la facoltà concessa agli intendenti coll'articolo 1 votato dalla Camera.

A tale effetto ha posto mente la vostra Commissione che colla modificazione introdotta nell'articolo 2 dal prelodato onorevole deputato in cui si accennava quali fossero i casi nei quali non potesse negarsi il permesso dell'estrazione dell'alburno dalle quercie e sugheri coll'abbattimento di queste piante, uopo era altresì che si facesse menzione di quegli altri casi ai quali potesse estendersi la facoltà attribuita agli intendenti, senza pur lasciare una maggiore latitudine all'arbitrio, dal quale avesse a temersi la distruzione della specie che è appunto ciò che si è avuto in mira.

In questo modo la Commissione provvedeva al duplice oggetto: 1° di lasciare un termine non troppo ristretto alla facoltà concessa ai proprietari; 2° di non lasciar troppo ampia facoltà agli intendenti di poter pregiudicare lo spirito della legge medesima, e si è partendo da questo principio, che la Commissione vi ha proposto l'articolo 3 che ha deposto al banco della Presidenza.

LANZA. Io credo che l'articolo proposto dalla Commissione può solamente in parte ovviare agli inconvenienti che ne potrebbero venire, sia ai proprietari della Sardegna come anche al pubblico, da quella restrizione che si vuol mettere all'autorità governativa di poter concedere di abbattere un certo numero di queste piante sughero nel caso che sia utile ai privati ed anche all'interesse privato. Possono, a parer mio, nascere molti casi speciali, nei quali sia necessario che l'intendente generale, previo il consiglio dell'intendente provinciale e dell'amministrazione forestale, debba dare questo permesso; e supponiamo, per esempio, il caso di un proprietario, il quale decida di atterrare una landa, la quale potrebbe produrre un interesse molto sensibile al proprietario medesimo. Supponiamo che si tratti di fare degli spianamenti, di risanare dei siti paludosi; se s'incontrano in una data superficie di queste piante, il proprietario non potrà ottenere dall'intendente il permesso di atterrarle, e per conseguenza non potrà procedere a quell'operazione, a quel lavoro che sarebbe un grande interesse sia suo proprio, ed anche potrebbe darsi che fosse nell'interesse di qualche provincia della Sardegna. Potrebbe darsi anche il caso che per fabbricare una casa occorresse anche di fare quest'atterramento, e non lo si potrebbe compiere in nessun modo perchè l'intendente sarebbe vincolato e non potrebbe dare questa concessione. A me pare quindi che sia nell'interesse e privato e pubblico che l'intendente generale abbia questa facoltà di concedere in determinati casi l'atterramento di una o più di queste piante. In quanto poi alla tutela che si deve esercitare sulla conservazione dei boschi, e particolarmente di queste piante, io credo che questa tutela sia già salva quando non dipende puramente dalla qualità e dal criterio dell'intendente di dare questo consenso, ma allorchè l'intendente debba prima prendere l'avviso dall'intendente della provincia e dall'amministrazione forestale. Io sono persuaso che quando concorra il voto dell'amministrazione forestale e dell'intendente della provincia, non potrà darsi che succedano delle concessioni per l'atterramento di queste piante, le quali senza essere di un inte-